

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 37

Anno 55

10 dicembre 2024

N. 375

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5 DICEMBRE 2024, N. 20

- 2 Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare "Istituzione del servizio di psicologia di base", ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5 DICEMBRE 2024, N. 20

Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare "Istituzione del servizio di psicologia di base", ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni

La Consulta di Garanzia Statutaria

Visti:

- Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, che definisce la Consulta di garanzia statutaria "organo autonomo e indipendente della Regione" e le attribuisce, alla lettera b), la competenza ad adottare i provvedimenti e ad esprimere i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

- la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria" che, tra l'altro, all'articolo 11, detta disposizioni circa i pareri in materia di iniziativa popolare;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) e, in particolare, l'art. 9 (Esame di regolarità della proposta) che al comma 7 prevede che "Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5";

Richiamata la propria delibera n. 17 del 10 aprile 2024, Prot. 11/04/2024.0009491.U con la quale questa Consulta ha deciso sull'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare "Istituzione del servizio di psicologia di base.";

Visto il verbale della Responsabile del procedimento del 25 novembre 2024 Prot. 25/11/2024.0029630.U con cui si dà atto dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale 34 del 1999 e delle loro conseguenze.

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- 1) la validità della proposta di iniziativa popolare "Istituzione del servizio di psicologia di base". ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34 del 1999;
 - 2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta di Garanzia Statutaria.
-
-

